

AVV. ERNESTO RUSSO
AVV. CARMEN MUSURACA
AVV. ANTONIO COMMISSO
DOTT. MATTEO BENCIOLINI

INFO RMC 02/04/2021

Oggetto: misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19 – Decreto Legge 1° aprile 2021, n. 44. Conversione Decreto Legge 29 gennaio 2021, n. 5 (c.d. Decreto Legge “CIO”)

È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale ([GU Serie Generale n.79 del 01-04-2021](#)) il Decreto Legge 1° aprile 2021, n. 44, con il quale il Governo ha inteso sostanzialmente prorogare dal 7 aprile al 30 aprile 2021 sull'intero territorio nazionale le misure di contenimento del contagio già adottate con **DPCM 2 marzo**, salvo quanto di seguito riportato.

Il Governo ha stabilito che **nei territori delle Regioni e Province autonome, il cui andamento epidemiologico sarebbe compatibile con l'applicazione della c.d. zona gialla, si applichino, invece, le misure previste per la c.d. zona arancione**. Eventuali deroghe potrebbero essere disposte con deliberazione del Consiglio dei Ministri in ragione dell'andamento dell'epidemia, nonché dello stato di attuazione del piano di vaccinazione nazionale.

Si segnala che dal 7 aprile al 30 aprile 2021, nelle Regioni e Province autonome i cui territori si collocano in zona arancione, **è consentito, in ambito comunale, lo spostamento verso una sola abitazione privata abitata**, una volta al giorno, in un arco temporale compreso fra le ore 5,00 e le ore 22,00, e nei limiti di due persone ulteriori rispetto a quelle ivi già conviventi, oltre ai minori di anni 14 e alle persone con disabilità o non autosufficienti conviventi. Tale possibilità non è, invece, prevista per i territori in zona rossa.

Si tiene a ricordare che nel corso delle festività pasquali (3, 4 e 5 aprile 2021), sull'intero territorio nazionale si applicano le misure stabilite **per la zona rossa**. Nei medesimi giorni è consentito, **in ambito regionale**, lo spostamento verso una sola abitazione privata abitata con le medesime modalità di cui sopra.

Per quanto qui non riportato sulle misure di contenimento del rischio epidemiologico, si invita a fare riferimento alle precedenti note informative dello studio, in particolare, a quella del 4 marzo (“*Info RMC 04-03-2021 - DPCM 02-03-2021*”) ricordando che, in ogni caso, vanno verificate eventuali ordinanze o provvedimenti a carattere locale che potrebbero disporre ulteriori misure restrittive.

✓ **Norme in materia di svolgimento delle assemblee degli enti del Terzo Settore** (art. 8)

Il Governo ha apportato una modifica all'art. 106 del Decreto “Cura Italia” (D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 aprile 2020, n. 27), come successivamente modificato dal D.L. 31 dicembre 2020, n. 183 (c.d. Decreto “Milleproroghe 2021”) in materia di svolgimento delle assemblee di società ed enti.

Il Decreto “Cura Italia”, al fine di limitare gli assembramenti di persone, aveva introdotto prescrizioni relative alle modalità di svolgimento delle assemblee sociali applicabili qualora queste fossero convocate durante il periodo emergenziale, consentendo altresì – anche in deroga ad eventuali diverse disposizioni statutarie – lo svolgimento dell’assemblea anche esclusivamente mediante **mezzi di telecomunicazione** che garantiscano l’identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l’esercizio del diritto di voto.

Il decreto, intervenendo sul co. 8 *bis*, dell’art. 106, prevede che le associazioni, le fondazioni ed i comitati (dunque anche gli Enti del Terzo settore) possano convocare l’assemblea ordinaria per l’approvazione del bilancio al 31 dicembre 2020 entro 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio (**ovvero entro il 29 giugno 2021**) e, anche in deroga alle disposizioni statutarie, ricorrere all’espressione del voto in via elettronica o per corrispondenza nonché di intervenire in assemblea mediante mezzi di telecomunicazione

Nel silenzio della norma si ritiene opportuno che gli organi direttivi approvino comunque entro il termine statutario lo schema di bilancio. Tali disposizioni si applicano alle assemblee tenute entro il 31 luglio 2021.

*

È stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale ([GU Serie Generale n.77 del 30-03-2021](#)), **senza modificazioni**, la **Legge di conversione del Decreto Legge 29 gennaio 2021, n. 5**, recante misure urgenti in materia di organizzazione e funzionamento del CONI (**c.d. Decreto Legge “CIO”**), sul cui contenuto si invita a fare riferimento alla precedente nota informativa dello Studio (“*Info RMC 1-02-2021 - Decreto Legge CIO*”).

Cordiali saluti

Studio Legale RMC